

VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO
SITO NEL VIALE DEGLI ATLETI (C.DA SANTA LUCIA) IN CORLEONE

L'anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno 25 (venticinque) sottoscritti Ing. Giuseppe Gennaro, in qualità di Responsabile del III Settore - "Sviluppo del Territorio e Cura della Città" e la Dott.ssa Liliana Di Miceli, in qualità di responsabile del II Settore - "Economico Contabile" della Città di Corleone, nei quali sono incardinati rispettivamente l'Ufficio Manutenzione e l'Ufficio Patrimonio, in data odierna CONSEGNA, nello stato in cui si trovano, l'impianto sportivo sito nel viale degli Atleti (c.da Santa Lucia) in Corleone, le relative attrezzature e le chiavi dei cancelli di accesso alla Sig.ra Maria Serena Maggio, nata a Corleone il 01 febbraio 1976 ed ivi residente in via Mastro Simone da Corleone nc. 6, C. F. MGG MSR 76B41 D009C, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Animosa Civitas Corleone", C. F. 97264190824, Partiva Iva 06059700820, ed in particolare:

1. il campo da tennis, delimitato da rete di recinzione perimetrale, dotato di impianto di illuminazione, con annessa rete di gioco;
2. il campo di calcio a cinque, intitolato ai "Fratelli Asta", in erba sintetica, delimitato da recinzione perimetrale, dotato di due porte di calcetto, due panchine, impianto di illuminazione, ed annessa struttura ad una sola elevazione fuori terra, originariamente destinata a spogliatoio, priva di certificato di conformità degli impianti, di adeguate aperture interne ed esterne e pertanto non utilizzabile per tale destinazione;
3. il campo di calcio a 11, in terra battuta, delimitato da rete di recinzione, con impianto di illuminazione composto da quattro torri faro (integra l'impianto un ulteriore punto di illuminazione posto in sommità ad un sostegno ubicato ai margini del campo di destinazione del quale l'U.T.C. non ha agli atti il relativo certificato di conformità), dotato di due porte di calcio, due panchine e l'annessa tribuna coperta con struttura in c. a. (potrà essere utilizzata per un numero non superiore di 100 spettatori), i servizi igienici sottostanti la tribuna, oltre la struttura ad una sola elevazione fuori terra, destinata originariamente a spogliatoio, con annesso locale caldaia, priva di certificato di conformità degli impianti, di adeguate aperture interne ed esterne e pertanto non-utilizzabile per tale destinazione;
4. il campo polivalente denominato "Giuseppe Letizia", l'annesso spogliatoio ad una sola elevazione fuori terra e locale caldaia ove installati un gruppo di pressurizzazione e la caldaia alimentata a gas metano, oltre impianto fotovoltaico posto sulla copertura piana;
5. i viali di collegamento ai campi di gioco (compreso rampe e scale per superare le varie quote su cui è posto l'impianto sportivo) con le aree sistemate a verde (nelle quali sono radicate alcune essenze arboree);
6. l'area esterna contigua dalla quale si accede allo stesso impianto sportivo ed alla tribuna, delimitata da recinzione e dal muro perimetrale della struttura in origine destinata a spogliatoio (di cui al superiore punto 3.), da utilizzare in via prioritaria per lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso e per i mezzi delle associazioni sportive che fruiranno dell'impianto;
7. da ogni altra struttura all'interno dello stesso impianto.

L'impianto sportivo è ricompreso nella Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) denominata nel vigente P.R.G. "Verde Pubblico Attrezzato per lo Sport" ed insiste nell'area identificata nel N.C.T. al foglio della Mappa n. 35 le cui particelle sono desumibili dalla planimetria allegata alla presente nella quale è sovrapposto l'impianto sportivo.

La superiore consegna avviene:

- ✓ in forza del Contratto sottoscritto in data 22 novembre 2018 n. 36 - con il quale il Dott. Vincenzo Mannina, in rappresentanza del Comune e Responsabile del I Settore - Affari Generali e Servizi alla Comunità ed alla Persona, ha affidato per anni quattro alla Sig.ra Maria Serena Maggio, nella qualità sopra menzionata, la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nel viale degli Atleti;
- ✓ in esito della nota del 20 febbraio 2019 prot. n. 4841 con la quale il Responsabile del I Settore, nel comunicare che l'A. S. D. Animosa Civitas Corleone ha definito le volture a proprio carico di tutte le utenze poste al servizio degli impianti, ha rivolto l'invito al Responsabile del II e III Settore, ognuno per le proprie competenze, a procedere alla consegna del bene di proprietà comunale al soggetto affidatario, previa valutazione delle attuali condizioni sotto il profilo tecnico;
- ✓ in riscontro alla nota prot. n. 8055 del 22 marzo 2019 con la quale i tecnici comunali Geom. Giovanni Gariffo ed Enrico Gulotta, in servizio rispettivamente nel II Settore - Economico Finanziario (nel quale è incardinato l'Ufficio patrimonio) e nel III Settore (nel quale è incardinato l'Ufficio Manutenzione) hanno trasmesso la relazione descrittiva sulle attuali condizioni dell'impianto sportivo.

Sulla scorta di quanto sopra premesso la Sig.ra Maria Serena Maggio, nella qualità sopra menzionata,


DICHIARANO:


1. di avere verificato la funzionalità ed utilizzabilità dell'impianto sportivo in argomento, con le condizioni indicate nella relazione allegata alla presente;
2. di accettare in data odierna la formale consegna dell'impianto sportivo, dell'area di pertinenza e delle attrezzature;
3. di impegnarsi a rispettare gli obblighi indicati nel "Contratto";
4. di non utilizzare come spogliatoi la struttura di pertinenza del campo di calcio a 5 (di cui al superiore punto 2.) e quella di pertinenza del campo di calcio a 11 (di cui al superiore punto 3.);
5. di essere a conoscenza che i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'A.S.D. Animoso Civitas Corleone;
6. che eventuali interventi di manutenzione straordinaria proposti dall'A.S.D. dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Ente e, come indicato all'art. 8 del "Contratto", i relativi costi andranno a scapito del canone stabilito;
7. di mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, igiene e decoro;
8. di mantenere la destinazione d'uso dell'impianto in coerenza con il piano di gestione proposto in sede di gara;
9. di essere a conoscenza che l'area afferente gli impianti sportivi è delimitata da recinzione;
10. di impegnarsi a svolgere le attività sportive, con assoluta diligenza, nel rispetto delle vigenti normative di settore ed a richiedere agli Enti preposti eventuali autorizzazioni, permessi, N. O., ivi comprese quelle da richiedere al CONI, ecc.;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Ente eventuali malfunzionamenti/guasti della struttura e delle attrezzature;
12. di consentire al personale di questo Ente, durante il periodo di consegna, l'esecuzione di eventuali controlli diretti ad accertare lo stato di funzionamento degli impianti sportivi, la verifica dello stato di efficienza delle attrezzature consegnati;
13. di riconsegnare la struttura e le attrezzature allo scadere del contratto di affidamento sopra indicato, e precisamente in data ~~10/03/2023~~ ^(21/) marzo 2023 in piena efficienza, funzionalità e nell'identico stato in cui vengono in data odierna consegnati.

La riconsegna – da formalizzata con apposito verbale a firma delle parti – sarà preceduta dalla verifica della funzionalità della struttura e delle attrezzature.


Per quanto non espressamente indicato nel presente verbale si rinvia al *Contratto per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunali siti nel viale degli Atleti, c.da S. Lucia* e dalla normativa di settore (nazionale e regionale) vigente.

Il Presidente e Legale Rappresentante
dell'A.S.D. Animoso Civitas Corleone

(Sig.ra Maria Serena Maggio)

A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE
Via Mastro Simone da Corleone, 6
90034 Corleone (PA)
C.F. 97264190824
P. Iva 06059700820

Il Responsabile del II Settore
Economico Contabile
(Dott.ssa Liana Di Miceli)


Il Responsabile del III Settore
Sviluppo del Territorio e Cura della Città
(Ing. Giuseppe Gennaro)

CITTÀ DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. 8195

del 25.03.2019

Al Presidente dell'A.S.D. Animosa Civitas Corleone
Sig.ra Maria Serena Maggio
Via Mastro Simone da Corleone
90034 CORLEONE

Oggetto: *Trasmissione verbale di consegna dell'impianto sportivo sito nel viale degli Atleti*

Si trasmette in allegato alla presente il verbale di consegna dell'impianto sportivo (sottoscritto in data 25 marzo 2019), escluso arredi, sito in viale degli Atleti (c.da Santa Lucia) in Corleone, escluso arredi, alla Sig.ra Maria Serena Maggio, in qualità di Presidente dell'A.D.S. *Animosa Civitas Corleone*.

La superiore consegna avviene in esecuzione al contratto sottoscritto in data 22 novembre 2018 n. 36 ed in esito alla nota prot. n. 4841 del 20 febbraio 2019 con la quale il Responsabile del I Settore ha invitato gli scriventi a dare seguito alla consegna dell'impianto.

Il Responsabile del II Settore
(Dott.ssa *Liliana Di Miceli*)

Il Responsabile del Settore
(Ing. *Giuseppe Gennaro*)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si è riproposta la necessità di delimitare tre istituti codicistici che presentano tra di loro alcune similitudini ma anche numerose differenze e che spesso vengono confusi dalle Stazioni Appaltanti: la proroga, il rinnovo, la ripetizione di prestazioni analoghe.

L'opzione di proroga, cosiddetta "tecnica", è attualmente normata dall'art. 106 co. 11 del Codice ed è identificata come "proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". La proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere stata prevista a monte, all'interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell'appalto che, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del Codice, deve tener conto di tutte le opzioni previste. Il valore dell'appalto è quello che definisce se un appalto si pone al di sopra o al di sotto della soglia comunitaria e in relazione al quale va acquisito il CIG. L'appaltatore è sempre tenuto a eseguire la proroga nel momento in cui viene attivata.

La proroga può essere prevista nell'ambito di qualsiasi tipologia di procedura (aperta, negoziata, anche affidamento diretto) purché, come già accennato, venga prevista e quantificata fin dall'avvio della procedura originaria. Non si dovrebbe però abusare del ricorso alla proroga, in quanto la sua attivazione dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti che si verrebbero a creare tra la scadenza di un contratto e l'individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell'Amministrazione. È pacifico inoltre che la proroga possa essere attivata solo prima della scadenza del contratto e non successivamente risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto, e che all'atto della sua attivazione vada indetta la nuova procedura.

Ma quale può essere la durata massima della proroga? Nel Codice non si trovano indicazioni in tal senso, fatta salva la generica indicazione del "tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente". Per rispondere a questa domanda dobbiamo riferirci all'art. 23 della legge 62/2005 (Legge comunitaria 2004) che recita: "I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Secondo l'ANAC il termine di sei mesi individuato nella predetta norma è ancora applicabile; nella deliberazione n. 384 del 17 aprile 2018, l'Autorità stabilisce infatti che il riferimento legislativo è esistente e non ha cessato di produrre i propri effetti e la sua rilevanza "è notevole, perché costituisce il risultato di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE ad opera della normativa nazionale".

Cosa diversa è il rinnovo: l'art. 35 co. 4 del Codice contiene la parola "rinnovo" e questo ha fatto sorgere vari dubbi su cosa si dovesse intendere, considerando che in vigore del Codice De Lise questo istituto veniva fatto coincidere con la ripetizione di servizi analoghi prevista all'art. 57 co. 5 lett. b). Ad oggi, la ripetizione dei servizi (e lavori) analoghi si trova all'art. 63 co. 5 del Codice. Qual è quindi la differenza con il rinnovo?

Il rinnovo consiste nella sottoscrizione di un nuovo contratto con il precedente affidatario, da realizzarsi agli stessi patti dell'originario, senza possibilità di rivedere le condizioni di esecuzione e neppure quelle economiche. Anche in questo caso va attivato entro la scadenza del contratto originario previo preavviso all'appaltatore, che però può anche rifiutarsi. Anche se non specificato dalla norma, riteniamo che il rinnovo possa essere attivato solo nell'ambito di procedure ordinarie indette con bando, in quanto di fatto è una limitazione della concorrenza o quindi deve esserne garantita la massima pubblicità nell'ambito di una procedura aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Il rinnovo non può essere tacito e va sempre previsto negli atti della gara originaria anche al fine di quantificare in maniera corretta il valore dell'appalto, sia per l'acquisizione del CIG che per individuare se la procedura è sopra o sotto soglia.

Qual è la durata di un rinnovo contrattuale? Trattandosi di un rinnovo agli stessi patti e condizioni, la sua durata non può eccedere quella del contratto originario. Conferma di ciò si trova anche nei Bandi Tipo Anac, ove è scritto: "La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], per un importo di €, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze".

Caso ancora diverso è quello della ripetizione di servizi e lavori analoghi, prevista dall'art. 63 co. 5 del Codice che è una forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Ora che il rinnovo è previsto quale istituto a se stante, in cosa consiste la ripetizione? Servizi e lavori analoghi sono prestazioni simili a quelle oggetto del contratto ma diverse e ulteriori, quindi non identiche. Pensiamo ad esempio al caso di un appalto di global service che prevede la gestione di alcuni edifici, ma l'Amministrazione prevede che in caso di

ripetizione del contratto potranno entrare nella gestione anche altri immobili e anche eventuali servizi o lavori complementari; all'interno del progetto della procedura originaria l'Amministrazione dovrà prevedere la possibilità di attivare questa opzione, indicando l'ambito di esecuzione delle prestazioni analoghe ed eventualmente anche di quelle complementari oltre che la loro quantificazione economica ai fini del calcolo del corretto valore dell'appalto. Il Codice nel caso dei servizi e lavori analoghi pone vincoli precisi: possono essere previsti solo nell'ambito di una procedura ordinaria di cui all'art. 59 co. 1 (gare aperte, ristrette, partenariato per l'innovazione, dialogo competitivo) e possono essere attivati solo nel triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale; quindi anche qualora il contratto originario abbia una durata superiore a 3 anni, la decisione, che rimane sempre opzionale per la Stazione Appaltante, di attivare la ripetizione deve essere presa entro il triennio. Ragion per cui si suggerisce di fissare sempre una durata massima triennale dei contratti alla cui scadenza è prevista l'opzione di cui all'art. 63 co. 5 del Codice. Anche in questo caso l'intenzione di procedere con la ripetizione deve essere notificata all'appaltatore che può declinare la richiesta.

La durata massima di questa opzione non è definita a livello normativa e anche i Bandi Tipo Anac non forniscono indicazioni in merito, ma si suggerisce anche in questo caso di prevedere quale durata massima quella del contratto originario.

STIMA COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A 11 IN ERBA SINTETICA

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------------------------|--------------------|
| Acquisto quad | 2.500,00 € |
| Spazzola | 1.500,00 € |
| carburante | 8.000,00 € |
| Intaso | 13.500,00 € |
| Acqua | 2.500,00 € |
| TOTALE complessivo | 28.000,00 € |
| da dividere in anni 4 | |
| COSTO ANNUO | 7.000,00 € |